



Disposizione n. 07/2018 n.s.

Prot. n. 2018/88044

Avellino, 28 dicembre 2018

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- i principi che regolano l'azione della pubblica amministrazione, e quindi anche l'attività contrattuale, sono rinvenibili nell'art. 97 della Costituzione a norma del quale *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*;
- l'attività amministrativa, anche nell'ambito delle attività propedeutiche all'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale o convenzionale, deve essere rivolta alla realizzazione dei fini indicati dall'ordinamento, deve esser ispirata al criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere diretta al perseguimento di fini pubblici, deve assicurare a tutti pari opportunità e l'osservanza del principio di imparzialità e del dovere di trasparenza nell'esecuzione dei contratti pubblici e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Considerato che il D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), nonché i principi di rilevanza comunitaria e i più recenti orientamenti giurisprudenziali pongono nella pratica il necessario contemperamento dell'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative con la necessità di assicurare la piena attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e trasparenza e di attuare nelle modalità procedimentali e nella prassi amministrativa i dovuti controlli preventivi e successivi nonché le misure previste dalla legge in grado di prevenire fenomeni corruttivi e clientelari.

Rilevato, nello specifico, che il citato codice dei contratti pubblici prevede in maniera dettagliata e diffusa la necessaria sussistenza di requisiti di ordine generale, di ordine morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa in materia che devono essere indicati nel bando, nell'invito a gara o nella richiesta di preventivo e verificati sia in fase preventiva che successiva all'aggiudicazione, diversificati in base alla natura dell'operatore economico, per ogni tipo di procedura contrattuale e di affidamento, anche nell'ambito di settori speciali.

Dato atto che la vigente normativa antimafia (il cd. Codice antimafia), in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 che pone una normativa dettagliata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con il medesimo fine di creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica e di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari da e verso le amministrazioni pubbliche.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la Direttiva comunitaria n. 24/2014 nell'ambito della quale sono contenute alcune norme le quali stabiliscono che la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alle procedure di appalto, deve essere eseguita prima ancora che venga formalizzato il provvedimento di aggiudicazione.

Visti gli articoli 82 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, il cosiddetto codice antimafia, sull'acquisizione dell'informazione antimafia (dopo la legge di riforma al codice, la n. 161 del 17/10/2017)

DISPONE

Che tutti i dirigenti, i funzionari e i responsabili di procedimento amministrativo, all'atto di affidamento di lavori, servizi e forniture e/o di instaurazione di un rapporto di natura contrattuale o convenzionale, indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata e dalle soglie previste dal Codice dei contratti pubblici, adottino in via preventiva, oltre che successiva, tutti i controlli necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, di ordine morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa che disciplina i contratti pubblici e l'affidamento dei beni e servizi.

I medesimi soggetti, conformemente alla sopra richiamata normativa antimafia, dovranno altresì acquisire formalmente le informazioni e idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o autorizzare i relativi provvedimenti amministrativi.

La presente disposizione viene trasmessa al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti comunali per la più ampia diffusione e per le attività di controllo sull'osservanza da parte del personale loro assegnato delle sopra estese direttive.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
dott. Giuseppe Priolo

